



Decreto n. 1669 del 9 Dicembre 2013

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR).

Espropriazione di area privata catastalmente intestata alla Sig.ra Golinelli Mariangela (Comune di San Possidonio, Foglio 16, Mappale 248) e liquidazione a seguito di accettazione dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione, in presenza di contratto di affitto del fondo agricolo.

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e

29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”, approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione” è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Dato atto che per la determinazione delle indennità si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Tenuto conto altresì che a seguito della notificazione effettuata alla Ditta in oggetto, è pervenuta la comunicazione di accettazione dell'indennità proposta da parte della Sig.ra Mariangela Golinelli, nata a San Possidonio il 24/12/1943, residente in Via Imperiale n. 3304 – 41038 San Felice sul Panaro (Mo) – C.F. GLNMNG43T651128C;

Data atto che la Sig.ra Mariangela Golinelli ha dichiarato:

- di essere proprietaria del bene sito in Comune di San Possidonio, Foglio 16, Mappale 248, di avere piena disponibilità e libertà dello stesso, che il predetto bene è libero da vincoli e gravami e di non effettuare alcun atto di disposizione sullo stesso;

- unitamente alla dichiarazione di accettazione, che il bene in parola è oggetto di un contratto di affitto, in quella sede consegnato, stipulato con il Sig. Neris Frignani, nato a Magnacavallo (Mn) il 21/04/1949, residente in Via Secchia n. 52 - San Possidonio (Mo), codice fiscale FRGNRS49D21E818Y, del quale ha già fornito tutti gli estremi ed i titoli comprovanti il proprio diritto a vedere riconosciuta l'indennità in qualità di affittuario: Contratto di affittanza agraria ex art. 45 L. 203/82 stipulato l'11/11/2005 e rinnovato il 01/02/2012, agli atti della dell'Autorità Espropriante;

Rilevato che il Commissario Straordinario ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto trovano copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità accettata e di quella dovuta all'affittuario sopracitato;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, all'espropriazione dell'area individuata al Foglio 16, Mappale 248 del comune di San Possidonio (Mo), catastalmente intestata alla Sig.ra Mariangela Golinelli, nata a San Possidonio il 24/12/1943, residente in Via Imperiale n. 3304 – 41038 San Felice sul Panaro (Mo) – C.F. GLNMNG43T65I128C;

1.a) di dare atto che i beni oggetto di esproprio sono stati immessi nel possesso del Commissario Straordinario con la redazione di verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;

1.b) di dare atto che in base alla convenzione tra il Commissario Straordinario e l'Agenzia delle Entrate di Bologna, sono state redatte le stime dei valori dei beni oggetto del procedimento, in base alle quali sono state determinate e notificate le indennità dovute;
- 2) di dare atto che a fronte della accettazione pervenuta dalla proprietà (in allegato), occorre procedere alla liquidazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea per complessivi € 92.573,80 (diconsi Euro novantadue milacinquecentosettantatre/80), mediante bonifici bancari come concordato nell'accettazione, precisando che oltre all'indennità da corrispondersi alla proprietaria, è presente un importo a favore del Sig. Frignani Neris, nato a Magnacavallo (Mn), il 21/04/1949 e residente in Via Secchia n. 52 in Comune di San Possidonio (Mo) – C.F. FRGNRS49D21E818Y, del quale sono stati forniti tutti gli estremi ed i titoli comprovanti il proprio diritto a vedere riconosciuta l'indennità in qualità di affittuario, come da Contratto di affitto agraria ex art. 45 L. 203/82 stipulato l'11/11/2005 e rinnovato il 01/02/2012, agli atti della dell'Autorità Espropriante;
- 3) di dare atto che agli effetti fiscali, la somma liquidata non è soggetta a tassazione conformemente a quanto stabilito Dall'Agenzia dell Entrate nella propria relazione di stima, con riferimento all'area in parola; ai fini dell'adozione del decreto di esproprio si invoca la tassazione in misura fissa per le imposte di registro (art. 1 Tariffa, 1^a parte, all. A DPR n. 131/1986) ed ipotecaria (art. 2 Tariffa all. D.Lgs. n. 347/1990), l'esenzione dall'imposta di bollo (ris. Direz. Centr. Normativa e contenzioso del 31/07/2002, n. 254), nonché l'esenzione dall'imposta catastale (art. 10, c. 3, m D.Lgs. n. 347/1990) e dalla tassa ipotecaria (art. 19, D.Lgs. n. 347/1990);

- 4) di dare atto che l'importo complessivo di cui al punto 3) trova copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
- 5) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere alle liquidazioni delle indennità bonificando l'importo, per complessivi € 92.573,80, come segue:
 - € 57.146,10 da bonificare a favore di Golinelli Mariangela sul conto corrente del Banco San Geminiano e San Prospero, intestato a Golinelli Mariangela, IBAN IT24W0503466990000000011763;
 - € 35.427,70 da bonificare a favore di Frignani Neris, in qualità di affittuario, sul conto corrente del Banco San Geminiano e San Prospero, intestato a Frignani Neris, IBAN IT71J0503466990000000012600;
- 6) di dare atto che, ad avvenuto deposito, con successivo provvedimento, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, si procederà all'emissione del decreto di esproprio, quantificando e liquidando in quella sede le imposte e spese correlate agli adempimenti successivi.

Bologna lì, 9 Dicembre 2013

Vasco Errani


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
del CR / 2013 / 30749
del 06/12/13

Preliminare e irrevocabile, espressa ai sensi dell'art. 20 e 45 del DPR 328/2001, finalizzata all'adozione del provvedimento di trasferimento della proprietà in luogo dell'atto di cessione volontaria in corso di espropriazione.

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR).

Preso atto i Dichiaranti che:

- il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con propria ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;
- i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
- ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;
- con il Decreto n. 1055 del 16/10/2013, si è provveduto alla determinazione dell'indennità provvisoria, in base al comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, nei termini di legge, regolarmente notificata;
- i terreni meglio identificati nel prospetto riepilogativo già notificato, sono stati inclusi nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili promosso dal Commissario Straordinario per la ricostruzione;

Che la proprietà può addivenire alla stipulazione della cessione volontaria del bene ai sensi degli artt. 20 e 45 del DPR 327/2001;

Tutto ciò premesso

La Proprietà identificata catastalmente nella Sig.ra Golinelli Mariangela nata a San Possidonio il 25/12/1943 e residente in Via Imperiale 3304 - 41038 San Felice sul Panaro (MO), codice fiscale GLNMNG43T65I128C, ed individuata al foglio 16 mappale 248 (ora frazionato) del comune di San Possidonio (MO);

DICHIARA

1. Di condividere, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del DPR 327/2001, l'indennità proposta e quantificata all'allegato 6 del Decreto n. 1055 del 16/10/2013, notificato, relativamente ai beni ivi elencati, dichiarando l'irrevocabilità della stessa e l'assenza di diritti di terzi sul bene medesimo, precisando che a seguito dell'avvenuta accettazione l'importo è stato conseguentemente calcolato nella misura

Mariangela Golinelli

- complessiva di occupazione ed espropriazione di € 57.146,10, comprensivo della maggiorazione prevista dall'art 45, comma 2, lett. c), in quanto ne ricorrono i presupposti, dichiarati nella relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate.
2. Di non dover fornire ulteriore documentazione da depositare presso la Struttura del Commissario Delegato, che costituisca elemento per la corresponsione dell'indennità (art. 20, citato, comma 8);
 3. Di impegnarsi a depositare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene ai fini del pagamento diretto dell'indennità condivisa e accettata;
 4. Di convenire, ai sensi dell'art. 20, comma 11 del DPR 327/2001, che in luogo dell'atto di cessione volontaria del bene, l'Autorità espropriante provvederà ad adottare il provvedimento di trasferimento della proprietà del bene a favore del Commissario Straordinario, corrispondendo, precedentemente al predetto trasferimento, l'indennità oggetto della presente accettazione, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente del Banco San Geminiano e San Prospero, intestato a Golinelli Mariangela, IBAN IT24W0503466990000000011763.
 5. Di dare atto che l'atto di trasferimento del bene sarà adottato dall'autorità espropriante che ne curerà, a proprie spese, tutte le repertorizzazioni, trascrizioni, volture e registrazioni;
 6. Di essere a conoscenza che il pagamento delle indennità sarà eseguito con nome della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
 7. Che sul fondo viene svolta da diversi decenni attività agricola da parte del Sig. Frignani Neris, nato a Magnoacavallo (Mn) il 21/04/1949, residente in Via Secchia n. 52 - San Possidonio (Mo), codice fiscale FRGNRS49D21E818Y, come da contratti di affittanza agraria ex art. 45 L. 203/82, stipulati l'11/11/2005 e il 01/02/2012.
 8. L'affittante Golinelli Mariangela e l'affittuario Frignani Neris dichiarano e sottoscrivono espressamente, che tra i due contratti sopra citati è decorso un termine di 82 giorni senza copertura contrattuale per mera dimenticanza e che l'attività è comunque proseguita senza interruzione della continuità dall'11/11/2005 fino ad oggi.
 9. Di dare atto che nessun altro compenso o indennità di sorta potrà essere pretesa per titoli o motivi non inclusi ed indicati specificatamente nella presente liquidazione, fatta eccezione per l'affittuario del fondo in parola identificato, come al precedente punto 7, nel Sig. Frignani Neris, nato a Magnacavallo (Mn) il 21/04/1949, residente in Via Secchia n. 52 - San Possidonio (Mo), codice fiscale FRGNRS49D21E818Y, del quale ha già fornito tutti gli estremi ed i titoli comprovanti il proprio diritto a vedere riconosciuta l'indennità in qualità di affittuario: Contratti di affittanza agraria ex art. 45 L. 203/82 stipulati l'11/11/2005 e il 01/02/2012. Tale indennità pari ad € 35.427,70 sarà corrisposta mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente del Banco San Geminiano e San Prospero, intestato a Frignani Neris, IBAN IT71J0503466990000000012600.
 10. Di dare atto che rimane a carico dell'espropriato la definizione di pendenze gravanti sulle aree oggetto della presente procedura espropriativa e di tacitare eventuali coloni, mezzadri, affittuari o qualunque altro interessato per tutto ciò che può competere in seguito ed indipendentemente dall'espropriazione, diversi da quanto evidenziato al precedente punto 9. Nelle somme oggetto dell'indennizzo è compresa ogni indennità per scorpori, tagli piante, frutti pendenti, oneri di recinzioni,

Golinelli Mariangela

separazioni di fondi qualora fossero intervenute, deprezzamenti, indennità per passaggi, soppressioni o deviazioni di strade, scoli ed ogni altro;

11. Di non effettuare alcun atto di disposizione sui beni;

12. L'Autorità espropriante è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, il frazionamento delle aree oggetto del presente procedimento, se ed in quanto necessario.

Bologna, 6/12/2013

Per la Proprietà

Mariangela Golinelli

Per espressa dichiarazione ed accettazione:

l'affittante Golinelli Mariangela e l'affittuario Frignani Neris dichiarano e sottoscrivono espressamente, che tra i due contratti sopra citati è decorso un termine di 82 giorni senza copertura contrattuale per mera dimenticanza e che l'attività è comunque proseguita senza interruzione della continuità dall'11/11/2005 fino ad oggi.

L'affittante Golinelli Mariangela *Mariangela Golinelli*

L'affittuario Frignani Neris *Frignani Neris*